LJS BIBLIOTHECA SCHOENBERGENSIS
346
SCHOENBERG DATABASE OF MANUSCRIPTS LJS

Gulielmus &c. Cum alias Decreta nonnulla Hebreis iamridem, quæ ad subditor nostrorum commodum in Urbe nostra Mantuæ habitare permittimus, nunc ipsi Nobis exponendum curarint, cupere se ea omnia, per Nos denuo sibi confirmari, omnia eor omnium delicta, quæ ipsis indulgere consueuimus sibi condonari, eosq omnes concessiones, et indulta ad Hebræos, etiam in Ditione eiusdem Urbis habitantes extendi, eorum denique annuendum esse censuimus. Hoc itaq Decreto pro arbitrio, et absoluta potestate, quibus in eadem Urbe nostra, eiusq ditione ampla Ditione publice fungimur, sponte, volentes, ultro, consultoq omnes, et singulos Hebræos Urbis prædictæ, eiusq Ditionis absoluimus, et liberamus à quibuscunq delictis, et criminibus per eos, aut quemcunq eor, usq ad vltimum Julij Decembris M D L xxxv. commissis, et perpetratis quibuscunq generis, et quantumuis grauibus, et enormibus cognitis, incognitis, et inexcogitatis, exceptis dumtaxat criminibus læsæ Maiestatis, homicidij, furti, latrocinij, grassationis, incendij, falsi, raptus, monetæ adulterationis, usq omnibus quoq causa coram aliquo Judice usq ad dictum tempus pendentibus, eisdemq concessiones prædictas confirmamus, denuoq per annos decem concedimus Cal. Januarij prox coptos quas ut in infrascriptis capitulis lingua nostra vernacula exaratas, manuq nra subscriptas dari, et exscribi iussimus, nrq maioris sigilli impressione muniri. Mandantes omnibus, et quibuscunq Ministris nris ad quos spectat, nunc in futurum spectabit, ut hoc nrum

Decre-

Decretum, et infrascripta Capitula, omniaq, et singula in illis contenta præstent, et
præstanda curent. Quibuscuq in contrarium facientibus minimè obstare valentibus qui-
bus d.ta præd.ta potestatis nra plenitudine derogamus, et derogatum esse volumus, et vian-
damus. Datum Godij Perd. Nonas Aprilis M D L x x x vij.

I Che essi Hebrei possano stare, et habitare in d.ta nra Città, et Dominio tenendo le lo-
ro Sinagoghe, et celebrando i loro riti, et cerimonie, sicome hanno fatto fino al giun-
to servando però quello, che si contiene nella grida intorno all habitat.ne loro pubbli-
cata il primo di Marzo 1576.

II Che tutti i Botteghieri stracciaroli, et altri Hebrei di detta nra Città, et Domi-
nio non ostante cosa alc.a in contrario, comperando fuori d'essa Città, et
Dominio in qualung luogo panni di lana, cioè usati d'ogni sorte, an-
corche fossero di panno forastiero, con da huomo, come da donna, possano te-
nerle, et venderle liberam.te et senza impedimento alcuno nella Città, et
Dominio predetti consignandole però prima il solito guando le condur-
ranno à gli Officiali della Tavola grossa, et pagando i Dacii ordi-
nari, et consueti, quali Off.li debbano con ogni diligenza, et bisogn.an-
do in compagnia anco de periti da essere eletti uno per parte, vedere
se dette robbe fatte di panno forast.o fossero nuove, et ritrovandosi tali
si debbano per essi Officiali bollare in modo, che siano conoscibili, ne

possano

possano detti Hebrei venderle in esa Città, et Dominio sotto pena di perde-
re le vette, et del doppio del prezzo d'esse, la quarta parte del quale sia
dell'accusatore, et il resto s'applichi alla Camera nostra.

III Che i detti Bottigheri, strazzarioli, et altri Hebrei non possano in modo
alcuno comperare robba di qual si voglia sorte da putti Christiani
i quali dal Giudice loro possano esser giudicati minori di quattord-
ci anni, ne parimente possano comperarla dalli maggiori s'non fan-
ranno fra un test.o almeno dal quale siano conosciuti per nome, et
cognome, et l'Hebreo comperatore anco consca detto testimonio, nel qual
caso la possano comperare, scrivendo per distinta; nel libro loro
il nome, et cognome del venditore, et del test.o col prezzo, et qualità
della robba comperata, ne possano in tal caso esser astretti alla restitut.ne
ancorche fossero robbe rubbate, se prima non saranno loro rimborsati li dan-
nari spesi in comperarle per li quali si debba prestare piena fede al-
li loro libri col giuramento loro, oltre à quello del testimonio, che para
— stato pnte al contratto della vendita, et dando l'Hebreo cognit.ne del
delinquente, ancorche nel comperare la robba non fusse stato il ven-
ne volesse non sia tenuto darla s'non li saranno rimborsati li danna-
ri spesi nel prezzo d'essa, nel qual caso s'abbia da procedere contro il
delinquente, et similmente comperando da Fanciulo non sotto ad Sat-

tore

tare nella Città sud.ta facendo ciò alla presenza d'un testimonio cristiano,
il quale col giuramento faccia fede l'Hebreo hauer comperato da persona adul-
ta, à loro solite, et in luoghi non sospetti, e scrivendo il nom.e, cognom.e, et
patria di esso forastiero, non sia tenuto dar la robba al Padron.e s.e non li sa-
ranno restituiti li danari spesi, et contrafacendo in qual si voglia delle
cose predetti siano obligati, et constretti à restituir le robbe per loro comperate
senza ricever.ne pretio alcuno, constando però per legitim.e prove le robbe
essere di colui, ch.e le domanda, ouero ch.e l'Hebreo comperatore sia stato par-
tecipe di qualche frode, et non altrim.ente.

IIII. Ch.e per l'auuenire non sia lecito all'Hebrei per alcun contratto di qualunque
sorte posta essere, dover ouvvero far tez.: nè al debitore di pagare per robbe com-
prate, et non per danari prestati da lor soli, ouero similm.e con dette robbe
far stroffi, nè interessi alcuno à danno del debitore, ancorchè per patto espres-
so fossero conuenuti di poter fare tali stroffi, et interessi, quali patti s'in-
tendano, et siano irrequisiti, et nulli, nè siano in modo alcuno osservati,
ben passato il termin.e del pagamento, et fatta dall'Hebreo creditore una
protesta giudiciale al suo debitore, ch.e vada à pagarlo, ouero fattoni una
grida da essere affissa à una colona vgora la Piazza dell'Aglio, ch.e ch.i è
debitore al tal Hebreo, nominandolo per nome, et cognome debba pagarla,
essendo esso debitore negligente, et nol pagando chiamo, ch.e per l'interes-

et dan-

et Lanno dell' Hebreo esso possa ricevere in ragione di tredici, e mezo per
cento l'anno, et in ragione d'anno fin tanto, che sara interamente sodisfat-
to del suo credito, non possa però in alcun caso, ne debba l'interesse
eccedere la summa della sorte dotata.

V. Che non possa alcun Hebreo sotto pena di cinquecinque scudi à chi contrafarà
per ogni volta da essere applicati alla Camera nostra ammettere in
casa sua egli habita ne di giorno, ne di notte alcuna Christiana, se
non in caso di necessità per cagione di parto, ò di far bugata, ò altri
simili servigi à donne pertinenti, nei quali casi siano in compagnia
di qualche donna Hebrea essendone in casa, possano però esser essi He-
brei serviti nei lor bisogni da Huomini Christiani, et così alli Huomini
come alle donne, che li serviranno possano dar da mangiare, et da bere
nel tempio solamente, che riceveranno i servigi, ma non del conti-
nuo, ne possano sotto l'istessa pena far lavorare alcuno Christiano in
giorno di festa più di quello, che esso Christiano potrebbe fare nella ca-
sa propria.

VI. Che ogni Hebreo possa trovare danari da altri Hebrei ad interesse usando in ciò i
riti loro senza cadere in pena alcuna non possano però esercitarsi in Pan-
chieri, sotto le pene contenute nell' ordini prestar danari ad interesse
à Christiani sotto qual si voglia pretesto, ancorche il pegno li fosse porta-

to da Hebreo, ò sotto di persona forastiera.

VII. Che siano tenuti portar il segno conforme alla Grida nostra ciò publicata à 28. d'Agosto 2577. cioè quando andarranno in viaggio, nel qual caso sia loro lecito l'andare senza segno alcuno.

VIII. Che ad essi Hebrei sia amministrata giustitia dal Commissario loro con quelli modi, et termini istessi, che s'amministra à Christiani, et non essendo i debitori altro modo di pagarli, possano esser pagati in tanti beni stabili, i quali però siano obligati di vendere à persone capaci nel termine di tre anni, affittandoli fra tanto à Christiani, che saranno tenute, che possano nel detto termine habitare, ò affittare tutte, ò parte à Christiani, ò à Hebrei, purchè affittandone parte à Christiani, siano di maniera diuisi, che non possano hauer conuersatione insieme, nè per uscir, nè per entrare, nè per mura.

IX. Che possano far fare la beccaria in ogni tempo per lei, et doue piacerà loro, uendendo tanto à Christiani, quanto à Hebrei, secondo il solito saluo però gl'ordini per le prohibitioni per rispetto di Christiani fatte da Noi, ò persone Ecclesiastiche nè tempi prohibiti, et possano far scannare nella beccaria de Christiani, et uendersi carni à Hebrei solamente, ò portarla à casa per uenderla pagando però i Dacij ordinarij, et con licenza del conduttore della beccaria.

Che

X. Che si come non vogliamo, che Christiano alcuno nostro Suddito sia di qualsi-
voglia grado, et condition.e si voglia possa in dì di festa commandata dal-
la S.ta Chiesa vendere ad alcun Hebreo, ne comperare da lor cosa alcu-
na, o altrimente negociare con essi conforme alle pene contenute nelli ordini, et Brevi antichi, così vogliamo, che gli Hebrei sot-
to le medesime pene siano tenuti nelle feste predette osservare quanto si contiene nella Bolla Pasquale, et Decreti loro sopra ciò.

XI. Che volendo alcun Hebreo stare al giuramento del Christiano se gli è debitore o no, overo giurare esso, sia tenuto il Christiano giu-
rare, o far dare il giuramento all'Hebreo, si come fra Christiani si usa ogni giorno di fare giurando sul resto giustitia ad essi Hebrei, servando il solito, et in maniera, che le cause loro siano colle spedite.

XII. Che non possa alcun Hebreo forastiero venire ad habitare in detta nostra Città di Mantova, se prima non sarà data informatione al Giudice dell'Hebrei della vita, et costumi suoi, la qual informatione vogliamo, che sia presa dalli Massari d'essi Hebrei, et Banchieri, avisandone essi prima esso Giudice.

XIII. Che essi Hebrei facendone bisogno possano comperare luoghi per li lor cimiteri da esser essi prima da Noi, o Ministri nostri di nostra

com

commissioni occorrenti, acciò possano ordinare quell'accomodamento per
conto di muri, et fossa d'essi, che si giudicherà convenirsi.

XIV. Che detti Hebrei siano veri liberi, et usino nelli loro negotij, et artefitij nel-
la detta Città, et Dominio nostro come li Cristiani, et come essi
sono tenuti al presente, ne siano tenuti à pagare altro datio di co-
me sopra loro non sarà pagato; Commandando che essi non siano mo-
lestati da qual si voglia Presidente, Superiore, Rhasdan, o Provve-
duti delli Datij, et arte di essa Città, et Dominio, ma siano lasciati
negotiare liberam[en]te non tanto per li negotij che loro sarà, quanto
per quelli, che giudicarano per l'avenire sempre pervenire di essi nelli loro
negotij, et traffichi osservino gli ordini, et non altrimente.

XV. Che durante il tempo delli dieci anni non debbia da esser da Noi innovata ad
essi Hebrei cosa alcuna, ma solamente doppo detto tempo à nostro benepla-
cito, con termine doppo di due anni di contrabando.

Gulielmus.

Matthæus Gentilis Cam[er]. man. sec[re]. Dño rel[ato]r. Ill. et Exc.
Dni Iullij Petrolanni civis Cels. à Sc. et Cons. subscrit.

Hereus Strata. Jo: Bapta Reticus. Jo: Jacobus Petrolannus
Paulus Aem[ilius] Bardis Praxr.

Insp. Decreti et capitulorum exemplum extractum fuit fideliter de verbo ad verbum ex Re-

gistro dicitur, anni M D L x x x v ij. in Canc. Lig. Dni Ri adhibendi, prout
diligenti examinatione facta reperi, ego Matthæus Geraldi Canc. cius Cth. Jnsinu
ri fidem et robur manu propria scripsi. Et Ducali Canc. Mandato die
4. Novembris M D L x x x v ij.

Johes Matthæus Geraldi Canc. subscr.

V

Vincenzo Z.º Considerando Noi la Tolerantia, che dalli Hebrei hanno
lungo tempo passato, et continuano hauuto in questi Città, et Stati i Sig.ri
Nri Predecessori, et che anchi alle volte gli hanno concesso diuerse gra-
tie per più ampliamente crescere i commerci de negotij, massimamente
mercantili, ne quali essi Hebrei si mostrano molto industriosi, Noi
seguitando i uestigi d'essi Sig.ri che non si douessero mouere senza efficaci
ragioni concernenti anchora l'uniuersale interesse, et particolarmente in-
torendo alle concessioni, et gratie concesse alli Hebrei habitanti in essi
nostri Città, et Stati dalla fe: mem.a del Sig.r nostro Padre, sotto il 4. del
mese d'Aprile dell'anno 1587 confirmati anco da Noi stessi sotto il di
primo del mese di settembre dell'anno 1588. anchi intendendo di conce-
dere ad essi qualche cosa di più, anzichè, massimamente in questi tempi pe-
nuriosi del uiuere, possano più allegramente attendere alli negotiationi
col mezo delle quali sentiranno ancora utilità molti Christiani tratteni-
ti uiuendo delle loro arti, et essercitij fatti caminare dalli Hebrei con
le proprie loro robba, et industria. Concediamo adunque all'Vniuer-
sità, et à tutti, et ciascuni Hebrei habitanti, come di sopra l'assolutione
generale d'ogni delitto, et errore, ne quali la medesima Vniuersità, et
ogni particolare di detti Hebrei fossero incorsi sino al di presente contro qual
si uoglia persona, sia il delitto di qual si uoglia sorte, benchè graue, et

ancorchè

enorme, cognite, et incognite, et non pensate, con tutte quelle altre delitti non fossero ancora noti alla giustitia, et del tutto fossero occulti, eccettuato solamente il delitto di lesa Maestà, ò ribellione, et questo attesa la soddisfattione fattaci, et da farsi per la pena, ò parte di pena, acciochè del tutto il fisco nostro non resti danneggiato, et come segue, cioè che oltre scudi cinquecento d'oro in oro da lire sette l'uno pagati alla Tesoreria nostra, come ne consta per fede del Nob: Federico Roberti sotto il dì ii del passato mese di settembre detti Università, et Hebrei siano obligati pagarci, et così per debitori siano scritti sui li libri della Camera nostra, altri simili scudi mille cinquecento al Natale prossimo di quest'anno, mille altri alla Pasca di Resurretione susseguente dell'anno prossimo isqui. et altri mille per tutto il dì. d'Agosto susseguente, che saranno il compimento di scudi quattro mille da lire sette l'uno, somma con la quale si contenta con loro; Per la qual quantità di scudi quattro milla concediamo alla med.a Università, et Hebrei tutti piena authorità di poterla col mezo delli Essattori suoi riscuotere in forma Camerale, non ostante cosa alcuna in contrario, nè che fosse in caso di contradittione d'alcuno particolare Hebreo, s'habbia per quella portione da farlo con l'authorità, et braccio del Mag.co et Ecc.te nostro Com.rio d'essi Hebrei, il qual non habbia d'ammettere litigio nanti di lui, ma d'astringere le parti ad eligere Arbitri Hebrei, et secondo che à basso si dirà nel caso prossimo della elettione da farsi d'essi Arbitri; Et bisognan

do

do per conto d'essi scudi 4000. Habbia esso Commiss.rio d'aiutare l'esecutione predetta in forma Camerale anco per quelle portioni per le quali saranno stati electi Arbitri, et doppo che da loro sarà stato terminato.

I. Che l'Vniversità sudetta possa col meggio di scomunica secondo il rito Hebraico, ò per altra via Hebraica permessa far provisione contro ciascun'Hebreo, così vniversale, come in particolare per maggiormente ovviare gli errori, quali potessero esser commessi contro le leggi, et ordini nostri, et contro le ragioni comune.

II. Siano ancora ascoltati dalli Capitano di Giustitia, Collaterale, et altri Ministri nostri li Deputati d'esso Vniversità per maggiore, et più sicura informatione à far'osservare contro gli Hebrei giuocori, vagabondi, ò altrimente scandalosi gli ordini nostri già publicati contro simil sorte di gente.

III. In tutti i casi ne quali di ragione sono tenuti gli Hebrei di stare nella trà loro di eligere Arbitri Hebrei, perche esse differenze siano concluse, et terminate Hebraicamente, =

Dichiariamo, et vogliamo, che se una parte dimandarà Arbitri, l'altra che recusarà debba esser sforzata con precetti, multe, et altri rimedi di ragione dal predetto Commis.rio à far l'elettione, sicche secondo il loro rito, et non ostante cosa in contrario debbiano da stare al giudicato d'essi Arbitri, con questo però, che per l'esecutione, che occorrerà farsi, et per

ogni

ogn'altro atto in contradittorio d.to tutto esser spedito con l'intervento, et aut-
torità d.el medesimo Commissario.

IIII Inclinando alle concessioni predette d.el S.gr N.ro Pre, et massimamente al penult.o
capitolo, nel qual si parla dell'arti, et parattii, anderà in questa parte meglio
dichiarandoli; Concediamo che detti Hebrei possano far l'esercitio del Mutuo
per ogni sorte di contratti, et distratti si trà loro, come trà Hebreo, et Cristia-
no, et trà soli Christiani, con questo però, che servino gli ordini, quali si tro-
vano già fatti generali sopra i Mutui, et secondo che ad esso sono osservati
dalli Mutuanti Christiani, ouero che sarà per ordini generali da Noi sopra
tutti i Mutui statuito; et con questo ancora che diretta, ne indirettam.te
non s'habbiano sotto quella pena, che à Noi parerà da imporre in contratti di
matrimonii trà Christiani, ne in altro, che tocchi li sacramenti Christiani
ò di cosa pertinente alla Santiss.ma Religione Christiana.

V. Ad alcun Hebreo non concederemo cosa, che in Vniversale, ò in particolare sia con-
traria alle dette gratie, le quali per l'assoluta, et piena nostra podestà del-
la quale usiamo pubblicamente in questi nostri Stati, et Stato di certa nostra
scienza, et con deliberata volontà concediamo, come di sopra à fine di
osservarle sotto la fede di buono, et Legale Prencipe per quello tempo, cioè
che staranno di sopra specificato quanto all'assolutione, et le altre gratie
per il tempo che durano le concesse loro dall'istesso S.gr N.ro Pre, et da

noi

Noi medesimi confermateli come di sopra, non ostante qual si voglia cosa in contrario perche à tutto derrogiamo, et vogliamo che s'intenda ogni namente derrogato. Commandando ancora alli Ministri nostri, che tanto osservino, et eseguiscano, et faciano osservare, et eseguire dalli altri. In fede di che habbiamo ordinato, che sia espedito questo nro Decreto, qual sarà sottoscritto di nostra mano, et confirmato col nostro maggior sigillo. Di Mantova à 25. d'Ottobre 1590.

Vincenzo Gz.

Aegidius Bertanus Canc. man. Sex. Dno relat.
Mag. et Exc. Dni Iullij Petrolanni eius Cels. à Lr. et Cons. subscripsit.

Petrolannus.

Hercus Strata.
Alexander Donnermundus.
Franciscus Agnellus Suardus.
Jo: Petrus Suardus.
Camillus Gatticus Cons. et Praet.

Sup. absolutionis et alias concessionis dicti exemplū extractū fuit fidele de verbo ad verbū ex Regestis dictis anni MDLXXXX. in Canc. hūj. D. Nri adservatis, prout diligenti inspectione facta reperi ego Matthaeus Gandilis dicti Cels. Canc. Ju

cuius rei fidem et robur manu propria scripsi. Ex Aedibus Sancti Stantoni
die x. Novembris M. D. L xxxx iiij.

Johannes Matthaeus Gentilis Carn. subscripsit.

Vniuersitas &c. Considerantes quantum commodi, et utilitatis Hebraei ex industria, et artibus huic Vrbi nostrae, eiusq; Ditioni afferunt, ideireo cum Vniuersitas Hebraeor. Vrbis, et Ditionis praedictar. quo ipsi animo tranquilliori ex negotiis operam dare, illaq; etiam ad maiorem ipsius met Vrbis ornatum, subditorq; nostr. commodum augere queant à Nobis supp. fuerit, ut Decretum latum Godij Prid: Non. Aprilis M D L x x x vij. ipsi Vniuersitati à Ser. mo Dno Genitore nro a rem. mem. per annos decem Cal. Januarij anni eiusdem inceptos concessum, et à Nobis postea Cal. Septembris M D L x x x viij. confirmatum eidem met per alios decem annos Cal. Januarij M D L x x x x vij. incepturos non solum concedere, sed etiam illud ad omnem ansam quae circa in eo contenta orir. posset tollendam declarare, et ampliare nr. gratiosius concedentes insuper ipsimet Vniuersitati Hebraeor. absolutionem omnium, et quorumcunq; delictor. à dicto met Hebraeis, aut eor. quolibet patrator. iuxta formam absolutionis eidem Vniuersitati à Nobis viij Cal. Novembris M D L x x x x. impartitae, nec non quorumcunq; alia in Decreto dictae absolutionis contenta, eius prout annuendum duximus. Hoc igitur Decreto pro arbitrio, et absoluta potestate, quibus in Vrbe nra praedicta, uniuersiq; eius Ditionis publice fungimur uicntes, uolentes, ultro, consultoq; nr. praedictae Vniuersitati Hebraeor. à qua, et à singulis Hebraeis in genti, et in aliis praedicti

V

lidis, et infrascriptis Decretis, et capitulis conderta, et per eos observanda vo-
luari omnino volumus, Dictum Decretum à Dño Genitore nro ipsius Uni-
versitati per annos decem Cal. Januarij MDLxxxvij inceptos, omniaq;
et singula in eo contenta per alios decem annos Cal. Januarij MDLxxxxvij
incepturos eisdem modo, et forma quibus conceptum fuit, non solum con-
cedimus, sed etiam illud ad tollendas omnes dubitationes quæ circa in
eo contenta contingere possent infrascriptis capitulis vulgari idiomate ad
maiorem illoz intelligentiam descriptis, declaramus, et ampliamus con-
cedentes insuper eidem Universitati Hebreoz exactis Hebraeis fenera-
toribus dictæ nræ Urbis nræ, cuiuscunq; eius Dicionis, qui tempore data
Cæ Privilegij pro eoz fenerationis bancis nobiscum non conuenerint
pro illoz exercitio in decennio ut supra a subsequendo, absolutionem
omnium, et quorumcunq; delictoz ab ipsis Hebraeis, aut eoz quolibet urq
in Cæ nram Curiam patratoz, et commissoz ad formam absolutionis
à Nobis dictæ Universitati viij. Cal: Novembris MDLxxxx.
impartitæ, nec non omnia, et quæcunq; alia in Decreto dictæ ab-
solutionis contenta sic pro sufficienter expressis haberi volumus,
præsertim cum pro parte poenæ, et honoris Dñi nri Nobis numos aureos
hismilli Universitas ipsa persoluerit. Mandantes omnibus, et qui-
buscunq; Dñi nri Cæ
Ministris ejus, ad quos spectat, nec in posterum spectabit.

P.

2.

et

bit, ut hve nrum Concessionis, Declarationis, ampliationis, et ab-
solutionis Decretum, et inserta Capitula, omnia, et singu-
la in illis contenta integre prestent, et prestanda curent. Quibuscu
in contrarium facientibus non obstantibus quibus omnibus de spetia-
tã potestatis nrã plenitudinẽ derogamus, et omnino derogatum esse
volumus, et mandamus, ut cuius cum, et fidem, et robur Decre-
tum, et Capitula ipsa manu nra subscripta dari, aq exemplifi-
cari iussimus, nrig maioris sigilli appensionẽ muniri. Datum
Mantuã xv Cal. Augusti M D L x x x x iiij.

Tenor Capitulor de quibus supra.

P.° Che siano, et s'intendano confirmati tutti li privilegij, gratie, conces-
sioni, Decreti, et dichiarationi da Noi, et dalli Sig.ri nri Antec-
essori concessi generalmẽte all'Vniversità d'Ll Hebrei, et s'Sabbiano
qui per espressamẽte specificati, et particolarmẽte possano essi Hebrei,
dell'Vniversità tener nella Città li loro Sinagoghe conformẽ alla
Concessionẽ fattali dal Sig.r nro Pre di fe: mẽ. l'anno 1587.

2.° Che ad instanza, et richiesta d'Ll Massari, ouero Deputati dalla
predetta Vniversità d'Ll Hebrei Sabbia il Maestrato nro, ouero
il Commiss.rio et Giudice d'essi da far gravare, et pagare in for-
ma Camerẽ qualung Hebreo Sabbiante, et che per l'assenze Sab-

bata

tara, Gabella, ouero Gallara beni, ò trafichi forni nella detta Città
ò suo Dominio, chi sono venienti in Spagna, quelli, chi dalli
deputati dall'Vniuersità è, ouero sarà tassato per la spesa del
sudo Decreto, ouero per altre spese fatte, ò da farsi d'ordine,
ò in seruitio d'essa, ouero per mantenimento de' poueri Hebrei, con-
sieno sempre s'intendano saluo le ragioni a ciascuno che preten-
derà d'esser grauato, da essere liberamente conosciute, doppo che sa-
rà stato fatto il pagamento.

3° Che il capitolo qual comincia, che tutti i Bottegieri, Stracciarioli &c.
contenuto nel predetto Decreto dell'1587. ou'viene prohibi-
to all'Hebrei il vendere tutti manere di panni forastieri,
Gabbia d'intendere di panni forastieri prohibiti à condurri in
Mantoua, et non di quelli, che realmente ne si fanno con-
durre, et cosi lo dichiarirno.

4° Che il capitolo qual comincia, che i suddetti Bottegieri, Stracciarioli &c. con-
tenuto nel medesimo Decreto dell'1587. in quella parte, ou'si dice, che
gli Hebrei non possano comperare dalli maggiori corsetti, et di qual-
ch'sia; si può sospettare, ma in ogni caso, che venisse dubitato se sono
corsetti, vogliamo che in dubio s'intendano corsetti, quando che l'Hau-
ra comprato non mostri d'hauer pruuato la forma contenuta

nel Te.

nel detto capitolo, ouero altrim.te non mostri legitimam.te ch'il condu-
tore fosse communem.te tenuto per non sospetto.

5° Ch'il capitolo qual obliga gli Hebrei portar il segno conforme alla grida
pubblicata d'Agosto 1577. vadi intesa non solam.te ch'essi Hebrei siano
essenti di portar il segno quando andarano in viaggio, ma anco
quando per un intiero giorno solo, et naturali si fermassero in
qualche luogo di Dominio loro, ch'ui saranno arrivati.

6° Ch'intorno al penultimo capo di esso Decreto, ou'si commanda, ch'
non siano molestati gl'Hebrei da qual si voglia Presidente, Mas-
saro, ò Superiore delli Rettori &. Dichiariamo ch'essi Hebrei non si
siano essere impediti, nè molestati diretta, ò indirettam.te in ne-
gotiare, et fare ogni sorte di arte, con poterui ancora col stagamento
della detta merce, et altre delli edifici, ch'sono, ouero saranno in
quella nra Città, et stato atti, et bisognosi all'arti, et mercantie nò
ostante cosa alcuna in contrario, purchè perciò non si trouassi à fa-
uore d'altri già fatta particolare concessione, ch'à quello possa osta-
re, ordinando al Maestrato nro, ch'in caso ricerchi l'osseruanza, et fac-
cia dalli altri osseruare quanto di sopra con quelle pene, quali al
med.o Maestrato parerà d'imporre, a chi non contrauerrà.

7° Ch'li tre anni di termine concessi alli Hebrei nel predetto Decreto di non-

dare

dire à ſ.ri.ne capaci i beni ſtabili, ch.e ſaranno tratte, ouero tornanno in
ſagamento de suoi debitori, s'intendano correre dopo pubblicata la sen-
tenda generale delle subastationi confischo ſ.pra tutti ſalinty, ouero ſepa-
rationi de beni, et quando ſaurà ſacuto un ſagamento in virtù
di sentenda data in concorso de' creditori, ò in altro più particolare giu-
dicio s'intendano detti tre anni comenciare dopo la sentenda, ch.e in d.o
giudicio sarà stata data.

8.° Che il capitolo contenuto nella grida publicata di Maggio 1576. che com.da
da alli Hebrei il ritirarsi, et nascondersi nel sentire la campanella
ch.e si porta nanti il Santiss.mo Sacramento s'intenda, et sudi dicha-
rato, acioch.e detti Hebrei non ubbidendo siano sempre senza ale.a ch.e
quelli ancora i quali saranno su le porte delle case delle loro habita-
tioni proprie, ouero su gli usci delle botteghe, ouero saranno a traffica-
re, habbiano anco da ritirarsi in dentro giù delle porte, et delli
usci sin tanto ch.e sarà passato il d.o Santiss.mo Sacramento..

9.° Che il capo.lo quale comincia in tutti i casi &c. contenuto nel Decreto fatto
d'ottobre 1580. ouero si tratta d'elettione d'arbitri tra loro s'habbia
da intendere indistintam.te in ogni sorte di differenda, et tra ogni
sorte di ſ.rona Hebrea tanto congiunta di sangue, quanto non con-
giunta, et conforme alla ragione Hebraica.

Che il

10. Che il capitolo contenuto nel p.to Decreto 1587. ove si dice, che alli Hebrei sia amministrata giustitia dal commiss.rio loro con quelli modi, et termini istessi, che s'amministra à Christiani &c. sia, et s'intenda dichiarato, et ampliato per conto del Capitano di giustitia, et di qual si voglia altro Giudice civile, et criminale, servando sempre, et in ogni caso i termini della ragione, et le conventioni fatte ad essi Hebrei, et non altrimente.

11. Che essi Hebrei possano riscuotere i loro crediti, quali tengono sin al di presente con qual si voglia persona reservata sempre la ragione alli debitori da essere conosciuta, et giudicata civilmente, et non altrimente, et morti il predetto loro Commissario, né siano per tali crediti essere astretti ad esser esaminati per suo conto, né commandati ny per altri Hebrei, anco giudizialmente.

12. Che sia concesso ad essi Hebrei di poter riscuotere in vita, et sua volta et da diversi loro debitori ogni sorte di biada per il vitto suo solam.te et di loro famiglie per un anno, et d'anno in anno, conciosia cosa siano in fine dell'anno in nota al Magistrato la quantità delle bocche, et la quantità, et qualità delle biade riscosse dopo che saranno finito di riscuotere la quantità à loro bisognevoli, nominare le persone da quali l'hanno riscosso.

(Et in

13. Che sia lecito ad ogni Hebreo di vendere, et far vendere qual si voglia sor-
te di mercantia, o robba ad ogni qualità di persone, così a credito, come
a denari contanti, purchè il vendere istesso per sè, o per interposta
persona non riempi la medesima mercantia, et robba per minor
prezzo di quello, che l'haura venduta. 17.

14. Che sia lecito alli Mercanti Hebrei di comperare la robba delli contratti, nelli quali
saranno come Mercanti interessati per quel prezzo, che restaranno d'accor-
do, purchè in modo alcuno non participino con chi haura venduta, et con ri-
corso alli venditori di poter dire di lesione conforme alla disposition 18.
della ragione, e lesione alcuna legitima ui sarà intercorsa.

15. Che niuno opposto ad essi Hebrei di contratto illecito nanti qual si voglia tri-
bunali civile, o criminale non possa esser impedita l'esecution del pa-
gamento, e non quando prima constarà al Giudice, o per la lettura dell
istrumento, o per qualche altra legitima prova, che il contratto sia 19.
veramente illecito, o nullamente sortito.

16 Che il fatto Decreto non faccia pregiuditio a Decreti di particolari Hebrei,
et vogliamo non ostante i Decreti dell'Vniversità poter concedere par-
ticolari privilegij a particolari Hebrei che sono, ouero verranno in questi
nostri Città, et Stato, et particolarmente non vogliamo, che sia fatto pregiu-
dicio alcuno a Samuele Levi, et Salomone La Stano conduttori ades-

se di questo suo Salaro conformi alli capitulationi, che habbiamo seco, ma se concederemo privilegij ad alcun particolare Hebreo, come di sopra. Declariamo, che detta esser sia pregiuditio delle ragioni della Università, secondo però le leggi, et riti Hebraici

17. Che le fatte Conversioni, et Declarationi debbano cominciare ad havere effetto dal dì detta data del fatto nro Decreto, et durare per anni dieci, dove il tempo, che resta ancora del pred.o Decreto 1587. nel qual tempo fossero anco gli Hebrei godere di tali conversioni, et declarationi.

18. Che durante il tempo detti predetti dieci anni à venire non debbia da esser innovata da Hor.a alc.a ad essi Hebrei, ma solamente dopo detto tempo, à nro beneplacito, con termine però di dui anni di contrabando, conforme anco à quello di è detto nel ultimo capitolo del pred.o Dec.to 1587.

19. Che la detta Università, sia obligata pagare ogni anno alli tempi, che anco di sotto paga l'infrascritte somme di danari, cioè Ducati dui cento da soldi 93. per ciascuno per la fabrica della Città, per il Partito della gabella lire 24. di piccioli di Mantova, per honoranda scudi 100. d'oro in oro, et per honoranda dell'Horera delli Hebrei ducati simili 20., et per honoranda della Bevaria delli Hebrei scudi 50. d'oro in oro; intendendo però per cose dette honorande dell'Horera, et Bevaria, che siano salve le ragioni di quelle, che da SA.

Savio

fanno causa per tal conto conforme alli loro mandati, sicuro Decreto
20. Che tutto sia con li dovuti rispetti, et reverenza verso la Santa Religione Cris-
tiana Cattolica, come con S.A. fu inteso, et dichiarito, che s'habbia per es-
presso in tutti li Decreti, Privilegij, et gratie concesse, et che si com-
prendano ad ogni, et qualsivoglia Hebreo, si in generale, come in particolare.

Vincenzo [illegible]

Matthæus Gentilis Cam. man. Sec. Dno relat.

Multum R. Dni Primarij Petrolanni eius

Cels.is Consiliarij subscripsit.

Petrolannus.

Jo: Bapta Riccius.

Alexander Donnumdeus.

Franciscus Agnellus Suardus.

Jo: Petrus Suardus.

Camillus Gaticus Cons. et Praet.

Sup.ti tenti et capti exemplu extracta fuit fidelr de verbo ad verbu ex Re-
gistro Decretor anni M D L x x x xiij. in Cam. Sec. D. Ni adservato
prout diligenti examinatione facta reperi ego Matthæus Gentilis eius Cels. Cam.
In cuius rei fidem et robur manu propria scripsi. Ex Aurali Cam. Mantuæ
die x. Novembris M D L x x x x iij.

Idem Matthæus Gentilis Cam. subscrib

SPINE

IMAGE

NOT

AVAILABLE